

Niente POS nei pagamenti tra professionisti

Dalla Commissione Finanze della Camera la richiesta al Governo di rivedere la disciplina

/ Maurizio MEOLI

Come evidenziato qualche giorno fa, il relatore del DLgs. che recepisce la Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno e adegua la normativa nazionale sulle commissioni interbancarie, Sergio Boccadutri, aveva prospettato la possibilità, con questo veicolo normativo, di modificare l'art. 693 c.p. in modo tale da applicare la sanzione amministrativa fino a 30 euro anche a chi si rifiuti di ricevere pagamenti **tramite POS** (si veda "[Sanzione di 30 euro al professionista che rifiuta il pagamento con bancomat](#)" del 9 ottobre).

La scorsa settimana è arrivato dalla Commissione Finanze della Camera il parere **favorevole** allo schema di DLgs. che recepisce, tramite una specifica "osservazione" (non una "condizione"), la sostanza di tale indicazione e invita il Governo a valutare anche ulteriori interventi circa l'ambito applicativo dell'adempimento.

Ai sensi dell'originario art. 15 comma 4 del DL 179/2012, "dal 1° gennaio 2014" i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avrebbero dovuto accettare anche pagamenti effettuati attraverso "carte di **debito**".

L'adempimento, in ragione dell'assenza di sanzioni espresse, è stato inteso quale **mero onere** suscettibile di determinare solo la fattispecie della mora del creditore (artt. 1206 ss. c.c.), che non libera il debitore dall'obbligazione.

Quanto alla portata del disposto normativo, l'art. 15 comma 5 del DL 179/2012 precisava che, con uno o più decreti ministeriali, sarebbero stati disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014, in base al quale l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si sarebbe applicato a tutti i pagamenti di importo **superiore a 30 euro** per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali che avessero presentato un fatturato, nell'anno precedente a quello in corso del quale era effettuato il pagamento, superiore a 200.000 euro.

Il DM, poi, fissava la sua entrata in vigore al 28 marzo 2014 e precisava come, con un successivo decreto – mai intervenuto – sarebbe stato possibile:

- individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato ri-

spetto a quelli già fissati;

- disporre l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

L'art. 9 comma 15-*bis* del DL 150/2013, inoltre, ha sostituito, nell'ambito dell'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, le parole "30 giugno 2014" alle precedenti "1° gennaio 2014". E, quindi, la ricordata disciplina, a partire **dal 30 giugno 2014**, era divenuta applicabile nei confronti di tutti gli operatori coinvolti rispetto a richieste di pagamenti superiori a 30 euro.

Sulla materia è, poi, intervenuta la legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 900 della L. 208/2015).

Una prima novità ha riguardato l'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, imponendosi l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con **carte di credito** (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).

Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 15 comma 5 del DL 179/2012. Da un lato, è stato soppresso qualsiasi riferimento a eventuali importi minimi; dall'altro, si è precisato che decreti ministeriali attuativi avrebbero dovuto prevedere, accanto alle modalità e ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative **sanzioni** amministrative pecuniarie.

Ora, tra le osservazioni del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera si ritrova l'invito al Governo a valutare l'opportunità di sostituire l'art. 15 comma 4 del DL 179/2012 con il seguente: "A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie: a) vendita di valori bollati; b) pagamento delle tasse automobilistiche; c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada; d) vendita di carburanti per autotrazione; e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei **rapporti tra professionisti**. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Il nuovo comma 5 dell'art. 15, inoltre, dovrebbe precisare che le sanzioni amministrative rimesse al prossimo DM devono essere **conformi** a quanto stabilito dall'art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30 euro).

A questo punto occorre attendere le considerazioni del Senato e le definitive risoluzioni del Governo.